



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Modifiche ai criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario

## **CIRCOLARI PAREI E RISOLUZIONI**

UIF – Comunicazione in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR

Banca d'Italia – Divari territoriali in Italia tra crisi economiche, ripresa ed emergenza sanitaria

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

Unicità del fatto dannoso e responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c.

Responsabilità della cessionaria per i debiti relativi al ramo di azienda oggetto di trasferimento

Risparmio di spesa e responsabilità 231 dell'ente

Procedura illegittima in caso di licenziamento collettivo

Reati tributari e responsabilità 231 dell'ente

## Modifiche ai criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 67, del 31 marzo 2022

È stato pubblicato il D.M. 67/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il quale sono stati modificati i criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario.

In particolare, il Decreto in oggetto ha apportato le seguenti modifiche al Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016:

- a) all'articolo 3 è stato aggiunto, dopo il comma 3, il comma 3 bis, che prevede: *“Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”;*
- b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis secondo cui *“la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”;*
- c) all'articolo 5 al comma 2 è stato aggiunto il periodo: *“Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.*

[torna su](#)

## UIF – Comunicazione in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR

Unità di informazione finanziaria per l'Italia (“UIF”) – Comunicazione sulla “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR” dell'11 aprile 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una comunicazione (che integra le precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021), al fine di richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all'epidemia da COVID-19, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell'evoluzione della normativa.

L'UIF ha ritenuto opportuno volgere l'attenzione anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di attivare idonei presidi antiriciclaggio volti a scongiurare che la criminalità riesca a profittare delle ingenti risorse pubbliche ovvero a prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle stesse rispetto allo scopo al quale sono destinate.

A riguardo, sono riportate indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio, in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella fase di attuazione del PNRR, ma anche in relazione all'attività di assistenza/supporto svolta dai consulenti al fine di agevolare l'accesso ai fondi.

Vengono in particolare forniti aggiornamenti e specificazioni relativi ai rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali e alle indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio nella fase di attuazione del PNRR.

Il Comunicato evidenzia che gli elementi informativi previsti nel documento hanno natura meramente esemplificativa e, pertanto, tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF, devono valutare, con la massima attenzione, anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR e riportare tali condotte, con la massima tempestività, all'attenzione della UIF.

[torna su](#)

- limitazione delle esportazioni di carboturbi e altri beni verso la Russia, nonché introduzione di ulteriori restrizioni all'importazione di taluni beni esportati o provenienti dalla Russia, compresi il carbone e altri combustibili fossili solidi;
- divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione europea, anche in transito.

Contestualmente, alla pubblicazione della Decisione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2022/576 direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

[torna su](#)

### *Banca d'Italia – Divari territoriali in Italia tra crisi economiche, ripresa ed emergenza sanitaria*

*Banca d'Italia – Questioni di Economia e Finanza n. 685, "I divari territoriali in Italia tra crisi economiche, ripresa ed emergenza sanitaria" – aprile 2022*

Banca d'Italia ha pubblicato un approfondimento (*Occasional Papers*) in materia di divari territoriali in Italia tra crisi economiche, ripresa ed emergenza sanitaria. L'obiettivo del documento è quello di fornire un quadro statistico aggiornato sui principali indicatori relativi ai divari territoriali tra Mezzogiorno e Centro Nord nel periodo compreso tra il 2007 e il 2021. L'approfondimento mostra come le crisi economiche che hanno colpito il nostro Paese (2008/2009 e 2012/2013) hanno ampliato i differenziali di sviluppo economico tra aree. In particolare, la caduta più forte del PIL nel Mezzogiorno è stata determinata da un calo più marcato degli investimenti e si è associata ad andamenti del mercato del lavoro meno favorevoli. La base produttiva del Mezzogiorno – che ha mostrato segnali di ristrutturazione meno intensi di quelli presenti nel resto del Paese – rimane infatti poco adeguata per competere in un mondo globalizzato. Inoltre, l'approfondimento analizza come la recente pandemia di COVID-19 rischia di avere conseguenze negative più durature nel Mezzogiorno, a causa della fragilità del suo settore produttivo.

[torna su](#)

### *Unicità del fatto dannoso e responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c.*

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno affermato il principio secondo cui per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055 primo comma c.c. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., e quindi che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno (anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

[torna su](#)

## *Responsabilità della cessionaria per i debiti relativi al ramo di azienda oggetto di trasferimento*

*Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 11678 dell'11 aprile 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in caso di cessione di ramo di azienda, la responsabilità del cessionario deve fondarsi, anche per i debiti tributari, sull'inerenza del debito al compendio acquistato, per cui essa non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente. Pertanto, è onere del cessionario dimostrare non solo l'effettiva preesistente autonomia del ramo aziendale acquistato - il che implica la possibilità di verificare che l'operazione sia trasparente e non costruita ad hoc per sottrarre taluni beni alla garanzia dell'erario - ma anche la non inerenza del debito tributario a detto ramo aziendale, e che la prova non può darsi tramite presunzioni, bensì con modalità idonee ad escludere che nella concreta fattispecie sia stata vanificata la finalità anti elusiva del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14, vale a dire tramite l'esibizione del certificato di cui all'articolo 14, comma 3 e della contabilità aziendale.

Per la Corte di Cassazione, infatti, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, se il ramo di azienda è dotato di una specifica autonomia, tale autonomia deve connotare necessariamente anche debiti, compresi i debiti tributari. Diversamente si verificherebbero effetti irragionevoli, chiamando il cessionario a rispondere di debiti che afferiscono esclusivamente all'attività che continua ad essere svolta nel ramo di azienda principale.

[torna su](#)

## *Risparmio di spesa e responsabilità 231 dell'ente*

*Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – Sentenza n. 13218 del 7 aprile 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la condanna a carico di un ente per il sinistro occorso ad un proprio dipendente, affermando che la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo quando il rischio era comunque conosciuto dalla società. Ad avviso della Suprema Corte, nel caso in questione, non trova applicazione generale il principio – recentemente affermato dalla stessa – secondo cui, ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori. Tale principio può operare soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. Può applicarsi, dunque, soltanto in situazioni nelle quali l'infortunio sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese.

[torna su](#)

•

## *Procedura illegittima in caso di licenziamento collettivo*

*Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 9800 del 25 marzo 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui alla legge n. 223 del 1991, ha chiarito che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare dei dati relativi ai carichi di famiglia e della concreta traduzione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati ai criteri selezionati (anzianità di famiglia, esigenze tecnico produttive ed organizzative, carichi di famiglia), impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offrendo alcun parametro comparativo idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli ad altri lavoratori.

L'indicazione astratta dell'operare dei criteri non è sufficiente a dar conto di come gli stessi debbano essere applicati con modalità trasparenti e verificabili. Invero, la disciplina dettata dalla citata legge n. 223 del 1991 rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, che assolve alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato al licenziamento, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro.

[torna su](#)

## *Reati tributari e responsabilità 231 dell'ente*

*Corte di Cassazione – III Sezione Penale – Sentenza n. 16302 del 27 gennaio 2022 (pubblicata il 27 aprile 2022)*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto – prima in materia dall'introduzione dei reati tributari nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 – ha confermato la misura del sequestro preventivo nei confronti di una S.p.A., incolpata per avere beneficiato di un'evasione IVA per più di 10 milioni di euro.

Nel caso di specie, alcuni componenti del management della società ponevano in essere l'illecito penale di cui all'articolo 2 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), nell'interesse e a vantaggio della stessa società, che otteneva un vantaggio patrimoniale pari a Euro 5.245.999,53 (per IVA indetraibile 2019) e Euro 5.275.845,83 (per IVA indetraibile 2020).

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'inesistenza soggettiva delle fatture, comportando l'indetraibilità dell'IVA esposta in dichiarazione, è stata ritenuta elemento integrante, tra gli altri, la fattispecie delittuosa ex articolo 2 del D.lgs. 74/2000 quale reato presupposto dell'incolpazione ex articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 nei confronti dell'ente in questione e dei suoi manager.

Invero, la circostanza che le condizioni economiche contenute nei contratti fossero state particolarmente vantaggiose, consentiva di ipotizzare, sulla base di un'argomentazione non manifestamente illogica, che le evasioni fiscali e contributive fossero preordinate a consentire la pattuizione di prezzi minimi, sostenibili solo sul presupposto che sarebbe stato successivamente omesso il versamento dell'IVA.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)